

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE RAMACCA - PALAGONIA

Via Fastucheria, 48 – 95040 Ramacca (CT) - Tel. 095 653329 –Fax 095 654544
Via Pitagora s.n.c. – 95046 Palagonia (CT) – Tel. 0957955421 – Fax: 0957945401
C.F.: 91019770873 – Codice Ufficio: UFH84X web www.iisramacca-palagonia.edu.it
E-mail ctis04200g@jetruzione.it E-mail certificata ctis04200g@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E ILCONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Allegato e parte integrante del Regolamento di Istituto Dell'IIS "Ramacca-Palagonia" approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26 Ottobre 2023

PREMESSA

Il <u>bullismo</u> è un atto aggressivo intenzionale condotto da un individuo o da un gruppo ripetutamente e nel tempo contro una vittima che non riesce a difendersi. Le sue tre caratteristiche fondamentali sono:

- intenzionalità:
- ripetizione ossia persistenza nel tempo;
- squilibrio di potere ossia asimmetria.

Il bullismo può essere di tipo fisico (colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento di oggetti personali), di tipo verbale (offese, minacce, soprannomi denigratori, prese in giro), indiretto (esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie).

Può basarsi sul pregiudizio e/o sulla discriminazione; in questi casi è legato a caratteristiche della vittima come sesso, orientamento sessuale, etnia o nazionalità, disabilità, aspetto fisico.

Il bullismo è l'espressione di scarsa tolleranza e di non accettazione dell'altro. Si sviluppa in un gruppo di pari in cui ognuno gioca un ruolo specifico: da una parte troviamo il bullo, l'aiutante del bullo ed il sostenitore (che rinforza il comportamento del bullo ridendo ed incitandolo); dall'altra parte stanno la vittima, il difensore e l'esterno (ossia colui che non fa niente e guarda la scena).

Il <u>cyber-bullismo</u> è un'azione aggressiva intenzionale agita da un individuo o da un gruppo di persone utilizzando mezzi elettronici nei confronti di una persona che non può difendersi. Oltre alle caratteristiche già viste per il bullismo (intenzionalità, ripetizione, squilibrio di potere), delineano il cyber-bullismo:

- la rapida diffusione, ad un pubblico vasto, senza spazio e senza tempo;
- la permanenza nel tempo;
- l'anonimato.

È una nuova forma di bullismo online che colpisce i giovanissimi, soprattutto attraverso i social network, con la diffusione di foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di "gruppi contro". Con questa espressione si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" (Legge 29 maggio 2017 n.71).

Il cyber-bullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi.

Gli alunni di oggi hanno ottime competenze tecnico-informatiche ma, di solito mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali e di consapevolezza sui rischi del mondo digitale. Questo spazio online può diventare un luogo dove il bullismo inizia o è mantenuto. La mediazione attiva degli adulti può permettere l'integrazione di valori e lo sviluppo del pensiero critico sul fenomeno, aumentando la consapevolezza sui possibili rischi, sulle sfide e le infinite opportunità offerte dal mondo online.

Chiunque fornisca indicazioni personali o pubblichi immagini su blog, reti sociali o forum si rende un potenziale bersaglio. Ci si può proteggere mantenendo sempre un comportamento rispettoso (netiquette), evitando di postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo (es. foto imbarazzanti o troppo intime), curare solo amicizie personali e proteggere la sfera privata mediante criteri d'impostazione sicuri.

Il presente Regolamento nasce per informare ed educare l'utenza della Scuola, per garantire un uso corretto e responsabile delle nuove tecnologie, nel rispetto della normativa vigente e della salvaguardia dei beni comuni, per disciplinare le modalità di utilizzazione delle risorse informatiche dell'Istituto. Esso è parte integrante del Regolamento d'Istituto, in linea con quanto previsto:

- dalla Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla Direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla Direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante" Linee di indirizzo e chiarimenti
 interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con
 particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle
 comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni
 vocali";
- dalle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dalla Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;
- dalla Legge 29 maggio 2017 n. 71;
- dagli artt. 3-33-34 Costituzione Italiana;
- dagli artt. 581, 582, 594, 595, 610, 612, 635 del Codice penale;
- dagli artt. 2043, 2047, 2048 del Codice civile.

PARTE I PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo e più in generale di ogni forma di violenza, attivando strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico ma determinati da condizioni varie e, in molti casi, di disagio sociale.

La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna, pertanto, a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyber-bullismo in tutte le forme.

Il presente Regolamento ha il compito da un lato di regolamentare all'interno della scuola l'uso di internet favorendo un uso consapevole della rete e dei devices, l'integrazione delle tecnologie digitali nella didattica e dall'altro di individuare i ruoli e i compiti dei vari attori .

ART. 1 (Ambiente di apprendimento)

Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.

ART.2 (Il Dirigente scolastico)

Al Dirigente scolastico spettano i seguenti compiti:

- definire le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di Corresponsabilità (D.P.R.235/07) affinché contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del cyber-bullismo;
- promuovere la revisione del Regolamento di Istituto e del Patto di Corresponsabilità che dovranno essere integrati per meglio regolamentare l'insieme dei provvedimenti sia di natura disciplinare che di natura educativa e di prevenzione;
- individuare tra i docenti un referente per il bullismo e il cyber-bullismo;
- coinvolgere, nella prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyber-bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;
- favorire la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole di comportamento condivise per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyber-bullismo;
- informare tempestivamente, qualora venga a conoscenza di atti di bullismo o di cyber-bullismo che non si configurino come reato, i genitori del minore coinvolto (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale o i tutori).

ART. 3 (Il Referente del bullismo e del cyber-bullismo)

Il referente:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti di istituto che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale scolastico, pubblicizzando anche iniziative di formazione;
- informa i docenti dell'eventuale presenza di casi di bullismo e cyber-bullismo; informa i docenti, i genitori e gli studenti sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale;
- coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto, la raccolta dei dati sui fatti accaduti e sulle persone coinvolte;
- collabora nella stesura degli indicatori di vittimizzazione, degli indicatori osservativi specifici per riconoscere le condotte di bullismo, degli indicatori quantitativi relativi alle dinamiche di gruppo; collabora nella realizzazione di eventuali percorsi didattici;
- si rivolge a partner esterni alla scuola (servizi sociali e sanitari, associazioni, centri di aggregazione giovanile, forze di polizia) per realizzare un progetto di prevenzione;
- convoca i genitori informandoli sulle azioni che la scuola può mettere in atto; convoca gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e percorsi rieducativi per l'autore degli atti di bullismo o cyber-bullismo;
- cura i rapporti di rete fra le scuole per eventuali convegni, seminari, corsi; cura la somministrazione di questionari anonimi volti al rilevamento di eventuali situazioni di bullismo o cyber-bullismo subiti/agiti e dei ruoli dei partecipanti;
- supporta il Dirigente scolastico per la revisione del regolamento di istituto e di altri documenti quali il PTOF, il Piano di miglioramento ed il Rav; supporta gli insegnanti nella realizzazione degli interventi mirati allo sviluppo delle competenze trasversali, anche fornendo materiali di approfondimento;
- sostiene l'educazione all'uso consapevole della rete internet e l'educazione ai diritti e ai doveri

legati all'utilizzo delle tecnologie informatiche.

ART. 4 (Il Consiglio di Istituto)

Esso approva ed adotta il Regolamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo.

ART. 5 (Il Collegio docenti)

Esso ha il compito di:

- prevedere all'interno del PTOF progetti e attività in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, rivolti agli alunni, alle famiglie, al personale docente ed ATA;
- promuovere azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyber-bullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- progetta azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

ART. 6 (Il Consiglio di classe)

Il consiglio di classe avrà il compito di:

- pianificare attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscono la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorire l'emergere dell'unicità di ogni studente educando al senso di giustizia, all'amore per il bello, al rispetto della diversità e promuovendo l'espressione delle emozioni attraverso attività trasversali;
- costruire insieme agli alunni le norme che regolano i rapporti del gruppo.

ART. 7 (Il Docente)

Il docente si impegna a:

- far acquisire agli studenti il rispetto delle norme relative alla convivenza civile e ad un uso responsabile di internet;
- valorizzare nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- prestare sempre molta attenzione alle modalità di relazione tra gli studenti;
- essere sempre disponibile all'ascolto di segnalazioni da parte degli alunni;
- comunicare tempestivamente al referente per il bullismo e cyber-bullismo e al Dirigente scolastico eventuali casi di bullismo e di cyber bullismo di cui viene a conoscenza;
- informare gli alunni sui rischi presenti in rete, senza demonizzarla, ma sollecitandone un utilizzo consapevole, in modo che Internet possa rimanere per i ragazzi una fonte di svago e apprendimento.

ART. 8 (II Personale ATA)

Ha il compito di vigilare sui comportamenti tenuti dagli alunni in ambito scolastico e riferire tempestivamente al referente per il bullismo e cyber-bullismo e al Dirigente scolastico sui fatti di cui sono a conoscenza.

ART. 9 (I genitori)

Sono tenuti a:

- conoscere le azioni messe in campo dalla scuola e collaborare secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità e dal Regolamento d'Istituto;
- partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, organizzate dalla scuola sui comportamenti del bullismo e del cyber-bullismo;
- conoscere le sanzioni previste dal presente regolamento d'istituto nei casi di bullismo e cyberbullismo;
- vigilare sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti.

ART. 10 (Gli Alunni)

Gli alunni:

- sono tenuti ad imparare le regole basilari della convivenza civile, comprese quelle che riguardano la connessione alla rete (netiquette);
- possono acquisire immagini, filmati o registrazioni vocali, mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, solo per finalità didattiche, previo consenso del docente; la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- non possono, durante le lezioni o le attività didattiche in genere, usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- hanno l'obbligo di rispettare il Regolamento d'Istituto e le relative sanzioni disciplinari.

ART. 11 (La politica scolastica di antibullismo/anticyber-bullismo)

La nostra istituzione scolastica si impegna a:

- effettuare interventi a sostegno di un ambiente di apprendimento che rispetti la diversità;
- regolamentare l'uso delle tecnologie informatiche nella didattica e nell'organizzazione scolastica;
- creare opportunità formative per gli studenti, le famiglie, gli insegnanti e il personale ATA;
- creare spazi fisici e momenti di socialità della scuola che incrementino il senso di appartenenza.

PARTE II INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 12 (Infrazioni disciplinari)

Sono da considerarsi infrazioni disciplinari, verso le quali sono previste sanzioni disciplinari, i seguenti comportamenti che prevedono la contemporaneità di tre condizioni (intenzionalità, asimmetria, reiterazione dell'azione):

- danneggiamento o sottrazione di oggetti;
- atti fisici quali percosse;

- insulti o prese in giro o isolamento (in presenza);
- harassment (molestie tramite spedizione ripetuta di messaggi insultanti e offensivi);
- flaming (insulti on line);
- cyberstalking (molestie e denigrazioni ripetute e minacciose mirate a incutere paura);
- esclusione dai social network (escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione);
- cyberbashing (videoregistrare un'aggressione fisica per poi pubblicarla online) o happy slapping (produzione di una registrazione video di un'aggressione fisica e relativa pubblicazione online a cui aderiscono altri utenti, che pur non avendo partecipato direttamente all'accaduto, esprimono commenti, insulti e altre affermazioni diffamanti e ingiuriose, i video vengono votati e consigliati come "preferiti" o "divertenti");
- denigrazione (sparlare di qualcuno per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la sua reputazione);
- outing estorto (registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico);
- exposure (rivelazione di informazioni inventate o estorte sulla vita privata della vittima senza che questa possa rimediare in alcun modo);
- sexting (invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale);
- impersonation (sostituzione di persona per spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili).

Le suddette infrazioni trovano corrispondenza tra le condotte sanzionabili ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di Disciplina dell'IIS Ramacca-Palagonia

ART.13 (Sanzioni disciplinari)

Le sanzioni e le modalità di irrogazione delle stesse sono quelle previste ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di Disciplina dell'IIS Ramacca-Palagonia.